



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA per la selezione, mediante procedura ai sensi degli art. 4 e 17 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 50/2016. Agenzia, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D. Lgs. 276/2003, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 2 figure professionali rispettivamente di categoria C e D.

L'Amministrazione Comunale dovendo provvedere all'affidamento del servizio in oggetto, indice la presente procedura aperta ai sensi degli articoli 4 e 17 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 50/2016;

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio indicato nel presente bando pena l'esclusione dalla gara;

L'Amministrazione ha considerato il servizio di somministrazione lavoro tra quelli rientranti nell'art. 17 "Contratti di servizi esclusi" relativamente al punto g) concernente i contratti di lavoro e pertanto si avvale della facoltà espressa nell'art. 4 del D. Lgs 50/2016 "principi relativi ai contratti esclusi";

La documentazione di gara comprende il presente bando/disciplinare di gara e l'allegato capitolato speciale, nonché la modulistica appositamente predisposta avente valore semplificativo;

STAZIONE PROCEDENTE:

Comune di San Vito Lo Capo - Settore Affari Generali - Ufficio Personale - Via Savoia - 167 San Vito Lo Capo (TP).

Responsabile del Settore: Dott. Andrea Ferguglia in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali e dell'Ufficio Personale.

OGGETTO DEL CONTRATTO

La presente procedura ha ad oggetto l'individuazione di una Agenzia, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D. Lgs. 276/2003, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 2 figure professionali rispettivamente di categoria C posizione economica C1 e Categoria D posizione economica D1, con inquadramento riferito al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), comparto Enti Locali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso il Comune di San Vito Lo Capo (d'ora innanzi denominato "Amministrazione");

CATEGORIA	LIVELLO INQUADRAMENTO	COSTO DEL LAVORO €/H
C	C1 Istruttore Tecnico	€ 19,52
D	D1 Istruttore direttivo Tecnico	€ 21,20

Il servizio deve comprendere anche l'attività di ricerca, selezione, formazione ed eventuale sostituzione del personale.

IMPORTO, DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del contratto stimato è di € 34.937,76 (trentaquattronovecentotrentasette,76) oltre IVA, per una durata di circa mesi cinque. Il contratto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva, salvo la possibilità di avviare il servizio in via d'urgenza; in caso di valutazione positiva del servizio svolto, l'Amministrazione si riserva la possibilità di prorogare il contratto nel rispetto della normativa di settore, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche della presente procedura, o alle migliori condizioni che saranno concordate tra le parti.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

L'Amministrazione, nel corso del periodo di fornitura, potrà chiedere alla ditta di fornire prestazioni per un importo superiore fino al 20% di quello indicato.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le modalità di esecuzione del servizio in argomento sono contenute nel capitolato d'oneri allegato

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato col criterio del minore prezzo mutuando i principi di cui all'art 95 del D.Lgs 50/2016.

In caso di ribassi equivalenti si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà proposto il prezzo minore. Saranno ammesse solo offerte economiche al ribasso.

L'Amministrazione si riserverà di:

- a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- b) non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;
- c) sospendere l'aggiudicazione già intervenuta per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

Gli oneri e le spese relativi alla presentazione dell'offerta e/o per qualsiasi altro onere derivante, saranno ad esclusivo carico della Ditta invitata anche per i casi previsti nei sopraccitati punti a), b) e c).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'art. 4. del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i ;
- b) assenza cause di esclusione art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;

Le ditte dovranno produrre i seguenti documenti:

- a) **dichiarazione sostitutiva**, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale si dichiara:

- di non trovarsi, in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.

Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche;

- ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002, le imprese concorrenti (ogni impresa facente parte del raggruppamento in caso di A.T.I.) dovranno inoltre dichiarare, pena l'esclusione dalla gara, "di non essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001" ovvero "di essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso";
- di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro;
- di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. convertito in L. n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 **oppure** di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;
- che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l'esecuzione dei servizi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell'appalto;
- che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;
- di essere stati messi a conoscenza di tutte le condizioni in cui verrà eseguito il servizio e pertanto di presentare un'offerta ponderata;
- di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando/disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le disposizioni ivi contenute; di avere esatta cognizione di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalle prescrizioni in essi contenuti compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione sugli infortuni, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nel luogo dove deve essere eseguito il servizio di cui trattasi; di aver preso conoscenza altresì di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio, sulle condizioni contrattuali, di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che viene presentata;
- di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche;
- di essere a conoscenza che la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., è sottoposta a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive, e di impegnarsi ad inserire in tutti gli eventuali subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico di subcontraente;
- i contratti collettivi che l'Impresa è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti, con specificazione degli estremi di riferimento dei contratti medesimi (categoria di riferimento e data del contratto in vigore) e dichiarazione di rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti, con l'indicazione dei numeri di matricola azienda e sede competente INPS, del Codice azienda e PATINAIL;
- di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.;

- il numero dei dipendenti dell'azienda;
- i nominativi dei titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali con riferimento al procedimento di gara (art. 1, comma 9, lett. e) L. 190/2012);
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Vito Lo Capo e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 rubricato "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi", come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 39 dell'8 Aprile 2013, della Legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Dichiara altresì di obbligarci al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013;
- dichiara di obbligarci, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i., a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi propri e delle imprese sub-contraenti;
- di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare adeguata polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia assicurativa debitamente autorizzata, con massimali per sinistro pari ad € 500.000,00 per RCT, come indicato nell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, ovvero di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime. (Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali; in caso di diniego d'accesso dovranno pertanto essere espressamente individuate gli eventuali giustificativi economici sottratti all'accesso, indicandone per ciascuna l'esatta motivazione; in mancanza di tali specificazioni/motivazioni l'accesso si intende autorizzato. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto - Art. 53, comma 6, D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche). La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso.

La dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti generali per il legale rappresentante, per l'impresa e per i soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del d.lgs. 50/2016, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, deve essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, avvalimento ed ogni altra forma prevista per la partecipazione alla presente procedura, tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio non ancora costituito.

La dichiarazione di cui sopra dovrà altresì espressamente indicare che il sottoscrittore dichiara:

- di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti;
- di essere informato a norma del Regolamento UE n. 679/2016 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione è presentata".

b) **Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n 276 e s.m.i.**

c) **Offerta economica** - corredata dell'allegato "foglio per offerta", in formato excel, debitamente compilato secondo le indicazioni sottoriportate e tenendo conto di quanto descritto nell'art. 7 del capitolato d'onere. La compilazione della cella F23, nella quale l'impresa offerente dovrà indicare la percentuale di ribasso offerto sul c.d. "Margine d'Agenzia", fornirà nella cella H23 il costo orario totale offerto. Sarà accettata una percentuale di sconto sino a 4 (quattro) cifre decimali. Nella cella H26 il Costo Orario Totale offerto sarà calcolato automaticamente, arrotondato sino a 4 (quattro) cifre decimali per eccesso o per difetto in base al 5° decimale (se il 5° decimale è minore od uguale a 4, il calcolo avverrà con arrotondamento per difetto, se il 5° decimale è uguale o superiore a 5 il calcolo avverrà con arrotondamento per eccesso);

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

L'istanza, corredata dalla documentazione elencata al punto "requisiti di partecipazione e del documento di identità in corso di validità del legatario rappresentante della Ditta, a pena di esclusione, dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 22.01.2021** e può essere presentata, in plico chiuso e debitamente firmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo del mittente e la dicitura "GARA per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 2 figure professionali rispettivamente di categoria C e D", direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, ovvero inviata a mezzo raccomandata A/R o tramite corriere al seguente indirizzo: COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 91010- via Savoia 167 . Farà fede la data del protocollo di ingresso al Comune di San Vito Lo Capo, o potrà essere inviata tramite posta Pec all'indirizzo protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it

COMMISSIONE DI GARA

Le domande pervenute entro i termini saranno valutate da apposita commissione di gara, nominata dal responsabile del settore Affari Generali, formata da tre dipendenti dell'Amministrazione. La commissione di gara, che costituisce collegio perfetto, svolgerà la propria attività di valutazione delle offerte al completo. I componenti della commissione non percepiranno alcun emolumento e/o indennità.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

- L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti come previsto dall'art. 81 del D.lgs. 50/2016.
- L'Amministrazione Comunale potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora l'offerta non sia ritenuta idonea o che la Ditta aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di affidabilità, senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/1924, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
- L'Ente potrà non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l'aggiudicazione già intervenuta, per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.
- Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso di qualsiasi spesa ed onere sostenuti.
- In caso positiva valutazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale, seguiranno appositi atti di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme previste dalla vigente normativa.

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 l'Impresa aggiudicataria, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento dell'appalto, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, di importo pari al 10% del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di ritenzione.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016, la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La cauzione è dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della impresa aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che l'Ente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato, in caso di risoluzione.

Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento dell'appalto per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dei servizi in essa ricompresi. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per l'appalto affidato.

Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo

adempimento del servizio aggiudicato e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente il capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Ente può, in qualunque momento e con l'adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

La fideiussione bancaria o la **polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale**, la rinuncia **all'eccezione di cui all'art. 1957** comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

TRACCIABILITA'

La ditta aggiudicataria, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

POLIZZA ASSICURATIVA

L'Agenzia sarà tenuta a stipulare apposita polizza di responsabilità civile con un massimale unico di capitale annuo assicurato di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per eventuali danni a persone e/o a cose, che possa cagionare all'Amministrazione, nel corso ed a causa dell'esecuzione della fornitura. Detta polizza dovrà essere prodotta all'atto della stipulazione del contratto.

CHIARIMENTI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

Eventuali richieste di chiarimento saranno rivolte al- Responsabile del Settore: Dott. Andrea Ferguglia in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali e dell'Ufficio Personale dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nella sede di Via Savoia 167 San Vito Lo Capo

SICUREZZA E RISERVATEZZA

- Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
- L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- Il fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni

trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte al presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo alla ditta il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune, è necessario designare la ditta aggiudicataria quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte.

Le attività di somministrazione di lavoro previste dal presente contratto comportano il trattamento di dati personali relativi al dipendente somministrato. Tali dati, di natura personale, sensibile e giudiziaria, i cui interessati sono i dipendenti somministrati, sono trattati dal Comune con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle normative in materia di assunzioni.

La ditta fornitrice, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Sottoscrivendo il presente contratto il Responsabile del trattamento dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento n. 679/2016 e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme in esso prescritte.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di San Vito Lo Capo con sede in Via Savoia n. 167, Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso.

Il trattamento dei dati avviene per le finalità connesse all'affidamento del contratto di somministrazione e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del

trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza.

L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

II RESPONSABILE SETTORE A
UFFICIO PERSONALE
(Dott.Andrea Ferguglia)